GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — ROMA — SABATO 6 FEBBRAIO — NUM. 31

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione a S. M. il Re, *nell'udienza del 30 gennaio 1892, del Ministro degli Affari Esteri, sul decreto col quale si prescrive che le disposizioni date dal Governatore civile e militare della Colonia Eritrea, coi decreti nn. 33 e 39 del 19 e 23 dicembre p. p., abbiano vigore finchè non sia provveduto al definitivo riordinamento della giustizia nella Colonia stessa.*

SIRE,

Il decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra ha per scopo di sanzionare alcuni provvedimenti presi dal Governatore dell'Eritrea relativamente alle competenze giudiziarie ed al porto ed al commercio delle armi da fuoco con suoi decreti del 19 e 23 decembre u. s.

I provvedimenti suddetti, in forza della legge 1° luglio 1890 numero 7003, non possono altrimenti prendersi che con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato. — Si ritiene però opportuna una sanatoria trattandosi di misura di carattere transitorio, (essendo allo studio i progetti di riforma giudiziaria e di legislazione coloniale), conseguenza dell'abolizione dello stato di guerra nella colonia, e più conformi allo spirito ed alle regole del nostro procedimento penale ed alla legge di pubblica sicurezza degli ordinamenti che sarebbero tornati in vigore a Massaua dopo la cessazione dello stato di guerra.

Il Numero **30** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti del governatore civile e militare della colonia Eritrea del 19 e 23 dicembre, nn. 33 e 34;

Poichè è necessario che le disposizioni date coi detti decreti abbiano vigore finchè non si sia provveduto al definitivo riordinamento dell'amministrazione della giustizia nella colonia Eritrea;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 1° luglio 1890 numero 7003;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro degli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni date coi suddetti decreti del 19 e del 23 dicembre 1891 nn. 33 e 34, avranno vigore finchè non si sia provveduto al definitivo riordinamento dell'amministrazione della giustizia nella colonia Eritrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1892.

UMBERTO.

DI RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli.* NICOTERA.

N. 33.

Governo civile e militare della colonia Eritrea

NOI

Comm. nob. Antonio Gandolfi, maggiore generale, governatore civile e militare della colonia Eritrea,

Volendo provvedere fin d'ora ad un migliore e più regolare funzionamento degli istituti giudiziari della colonia Eritrea, per ciò che riguarda la giurisdizione penale, in attesa di un completo riordinamento degli istituti stessi;

Visto il regio decreto del 5 novembre 1885;

Visto il regolamento giudiziario del 1886;

Visto il decreto del comandante superiore in Africa del 3 aprile 1890 n. 40;

Visto il Regio decreto del 4 novembre 1891 n. 626;

Visto il Nostro decreto del 18 dicembre 1891 n. 32;

DECRETIAMO:

Art. 1. Salvo le attribuzioni deferite ai tribunali di arbitrato di Cheren e di Asmara, sono di competenza:

a) del *presidente del tribunale civile e penale* di Massaua, sedente come giudice unico, tutti i reati che nel Regno sarebbero di competenza del pretore;

b) del *tribunale militare*, oltre i reati che gli sono deferiti dalle leggi militari, tutti quelli che nel Regno sarebbero di competenza della Corte d'assise e tutti quelli in cui sia imputato un militare od un funzionario dell'ordine giudiziario od amministrativo di nomina regia;

c) del *tribunale penale* tutti gli altri reati.

Art. 2. I conflitti di competenza saranno risolti inappellabilmente da una Commissione composta dell'avvocato fiscale militare, del presidente del tribunale civile e penale e del capo dell'ufficio per gli affari interni.

Essa sarà presieduta dal più anziano in grado dei due primi funzionari.

Art. 3. È abrogata ogni disposizione anteriore contraria al presente decreto.

Art. 4. Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1892.

Dato a Massaua, nel palazzo del Serraglio, il 19 dicembre 1891.

Il Governatore
A. GANDOLFI.

N. 34.

Governo civile e militare della colonia Eritrea

NOI

Comm. nob. Antonio Gandolfi, maggiore generale, governatore civile e militare della colonia Eritrea,

Visto il regio decreto 5 novembre 1885;

Visto l'art. 2 (lettera *c*) del nostro decreto del 18 dicembre 1891 n. 32, col quale sono abrogate le disposizioni contenute nel bando militare del comandante superiore in Africa del 16 luglio 1887, relativo al porto d'armi da fuoco, salvo ad emanare, con pposito regolamento, le norme sulla materia;

Ritenuta l'opportunità di stabilire tali norme anche per tutto ciò che riguarda le armi in genere e le materie esplodenti,

DECRETIAMO:

Art. 1. La fabbricazione, l'introduzione e l'esportazione delle armi da fuoco e delle materie esplodenti;

lo smercio o la vendita, i depositi e la detenzione di tali armi e materie;

il trasporto da un luogo a l'altro di materie esplodenti;

il porto d'armi da fuoco;

sono soggetti alle restrizioni di cui nel codice penale del regno, nella legge e nel regolamento di pubblica sicurezza in quanto non sono modificate dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2. Le licenze e le autorizzazioni relative alla materia contemplata nell'articolo precedente saranno concesse dall'ufficio per gli affari interni, dal regio commissario civile di Assab e dai comandi di presidio di Cheren e di Asmara.

Per ciò che riguarda gli indigeni esse dovranno essere prima vistate dal governatore.

Art. 3. Ove si verificano condizioni anormali di pubblica sicurezza potranno essere stabilite restrizioni anche relativamente alle armi non da fuoco.

Art. 4. È proibito da qualsiasi punto della colonia la esportazione per l'interno di armi da fuoco o di materie esplodenti e così anche è proibito lo sbarco di dette armi o materie in un punto qualsiasi della costa, senza speciale permesso da rilasciarsi dal governatore.

Art. 5. L'autorità potrà sempre quando lo creda far visitare le merci e gli oggetti d'ogni specie diretti all'interno per assicurarsi che non si contravvenga al disposto dell'articolo precedente.

Art. 6. Le penalità per le infrazioni alle disposizioni precedenti sono quelle contemplate dal codice penale e dalla legge di pubblica sicurezza del regno.

Il contravventore alle disposizioni di cui all'art 4 è punito coll'arresto fino ad un anno, con una multa dalle lire 100 alle 3000, oltre la confisca della merce e salvo le maggiori pene che dovessero applicarsi per concorso d'altri reati.

Art. 7. Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1892.

Le autorità tutte militari e civili e specialmente l'arma dei reali carabinieri e le guardie di P. S. sono incaricati dello esecuzione del presente decreto.

Dato a Massaua, nel palazzo del Serraglio, il 23 dicembre 1891.

Il Governatore
GANDOLFI.

Il Numero **X** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 25 maggio 1891, con la quale dalla Congregazione di carità di Ozzero è stato proposto di concentrare nella medesima l'amministrazione dell'Opera pia Barzizza, la quale ha scopo elemosiniero e dotale, dispone del reddito di lire 1777,04 ed è ora interinalmente amministrata dalla Congregazione stessa;

Veduta la relativa deliberazione del Consiglio comunale del 31 maggio 1891;

Veduta l'analoga decisione della Giunta provinciale amministrativa di Milano;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972 ed il relativo regolamento di esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione dell'Opera pia *Barzizza* è concentrata nella Congregazione di carità di Ozzero, salvo a provvedere in seguito all'adempimento del disposto nell'art. 55 della precitata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: B. CHIMIRRI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 58, comma *d*) del testo unico delle leggi di ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato col R. decreto 14 luglio 1887;

Visto il R. decreto 25 dicembre 1887 che stabiliva la durata del corso degli studi presso la scuola militare;

Sulla proposta del Ministro della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal prossimo anno scolastico 1892-93 viene soppresso l'attuale 1° anno di corso della scuola militare, ed il corso degli studi presso la scuola stessa si compirà in due anni invece di tre, qualunque sia la provenienza degli allievi.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

Relazione a S. M. il Re, *del Ministro dell'Interno, nell'udienza del 10 gennaio scorso, sul decreto per lo scioglimento del Consiglio comunale di Mormanno (Cosenza):*

SIRE!

La presente amministrazione municipale di Mormanno, intenta più alle gare di partito che al benessere generale, lascia sconvolti i pubblici servizi, non ha cura della integrità del patrimonio del Comune ed ommette di osservare gli ordini ed i suggerimenti delle autorità superiori.

Affatto disordinata è la contabilità dell'azienda civica; non sono stati esatti molti residui attivi, e non si è rispettata la legge quanto agli storni di fondi per pagamento di spese, per le quali i relativi articoli del bilancio erano esauriti.

Ma ciò che più impedisce il regolare andamento dell'amministrazione è la lotta vivissima ed accanita fra i due partiti che si contendono il potere, lotta che è giunta ora ad uno stato acuto, dopo la vittoria riportata dalla minoranza nelle ultime elezioni, e che mette in pericolo l'ordine pubblico.

Per troncare siffatto anormale stato di cose non evvi altro rimedio che lo scioglimento del Consiglio comunale, poichè da un lato l'opera del commissario straordinario riuscirà utile a chiarire la situazione finanziaria del Comune, dall'altro il corpo elettorale potrà con piena conoscenza di causa dare il suo giudizio sugli attuali amministratori, contro alcuno dei quali si istruisce ora procedimento penale pel reato di cui all'articolo 176 del Codice penale.

Mi onoro quindi sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, con cui viene sciolto il Consiglio comunale di Mormanno.

Il Ministro
G. NICOTERA.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mormanno, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Avv. Vincenzo Abruzzini è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1892.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

In Piangipane (Ravenna), provincia di Ravenna, il 4 corrente febbraio è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

MONTE DELLE PENSIONI

per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, istituito colla legge 16 dicembre 1878 N. 4646 (Serie 2ª), modificata con quella del 23 dicembre 1888 N. 5858 (Serie 3ª), amministrato dalla Cassa dei Depositi e Prestiti *presso la Direzione Generale del Debito Pubblico.*

SITUAZIONE PATRIMONIALE *al 31 dicembre 1891.*
(Art. 13 del Regolamento 3 marzo 1889 num. 6013, serie 3ª).

DARE.

Fondi impiegati in prestiti alle provincie ed a comuni (art. 20 del regolamento 3 marzo 1889 n. 6013)	L.	35,017,850 53
Detti impiegati in rendita del Consolid. 5 0/0 (art. 20 del Regolamento suddetto)	»	120,579 78
Rata semestrale rimasta da riscuotere su detta rendita	»	9,888 69
Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa dei Depositi e prestiti (art. 15 del regolamento sud.)	»	463,921 72
Contributi maturati e non ancora versati dai comuni nelle Tesorerie provinciali, al netto delle somme riscosse anticipatamente	»	49,033 55
Delegazioni in corso sugli Esattori delle imposte in estinzione di debiti dei comuni per contributi arretrati	»	18,180 —
Multe rimaste da riscuotere dagli Esattori delle imposte	»	425 64
	L.	36,008,879 91

AVERE.

Fondo disponibile per far fronte al servizio delle spese di amministrazione dell'esercizio in corso . . L. 86,737 09
Saldo del conto « Debitori e creditori diversi . » 6,202 79
Rate mensili e trimestrali di pensioni rimaste insoddisfatte al 31 dicembre 1891 . . . . . . » 17,958 55
Valore capitale delle pensioni in corso di pagamento » 823,911 57
Idem delle spese di amministrazione degli esercizi futuri per gl'insegnanti attualmente inscritti. . » 441,645 38
Idem delle spese di amministrazione degli esercizi futuri per i pensionati attualmente inscritti . . » 17,020 88
Somme a disposizione del Monte per essere destinate a favore delle vedove e degli orfani dei maestri elementari, ai sensi dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1888 n. 5858 L. 2,722,591 69
ondo destinato al pagamento delle pensioni future a favore dei maestri, al netto delle spese di amministrazione. . . . . . . » 1,892,811 96

Attivo netto al 31 dicembre 1891 . L. 34,615,403 65 L. 34,615,403 65

L. 36,008,879 91

SITUAZIONE patrimoniale del Monte in principio ed in fine di ciascun anno, dal giorno della sua attuazione (1 gennaio 1879) al 31 dicembre 1891.

Anni	Attivo al principio di ciascun anno	Aumento patrimoniale annuo	Attivo al termine di ciascun anno
1879	»	1,614,004 17	1,614,004 17
1880	1,614,004 17	1,664,019 10	3,278,023 27
1881	3,278,023 27	1,776,677 97	5,054,701 24
1882	5,054,701 24	1,907,736 97	6,962,438 21
1883	6,962,438 21	2,027,760 73	8,990,198 94
1884	8,990,198 94	2,800,125 94	11,790,324 88
1885	11,790,324 88	2,536,802 21	14,327,127 09
1886	14,327,127 09	2,764,543 34	17,091,670 43
1887	17,091,670 43	3,344,147 13	20,435,817 56
1888	20,435,817 56	3,642,256 16	24,078,073 72
1889	24,078,073 72	3,823,027 75	27,901,101 47
1890	27,901,101 47	3,195,044 37	31,096,145 84
1891	31,096,145 84	3,519,257 81	34,615,403 65

AVVERTENZE.

A dare il vistoso aumento del 1884 concorse l'utile ricavato dall'alienazione del Consolidato per impiegarne il capitale in prestiti.

Gli aumenti patrimoniali degli anni 1884, 1886 e 1887 nelle situazioni pubblicate al termine di ciascuno degli anni stessi, ascendevano rispettivamente a lire 2,950,125.94, lire 2,614,543.34 e lire 3,494,147.13 e, nell'accertarli, vi si era compreso il sussidio governativo concesso in annue lire 300,000 dall'art. 19 della legge 16 dicembre 1878, in quella misura che in ciascuno di detti anni era stata effettivamente versata al Monte dal Ministero della pubblica istruzione dopo l'approvazione dei suoi bilanci per ciascuno esercizio, ed in relazione alle somme stanziate nei bilanci stessi, e cioè in lire 450,000 pel 1884, di lire 150,000 pel 1886 ed in lire 450,000 pel 1887. Nella presente situazione invece gli aumenti patrimoniali di ciascuno degli anni suddetti si sono stabiliti comprendendovi, pel sussidio in parola, la competenza di lire 300,000, fissata dal succitato articolo di legge.

Il minore aumento patrimoniale dell'anno 1890 in confronto a quello del 1889 dipende dal valore capitale delle pensioni in corso di pagamento in L. 345,211.47, da quello delle future spese di amministrazione per gl'insegnanti attualmente inscritti in L. 451,220.21 e da quello delle future spese di amministrazione per i pensionati in L. 1,066,90, che in tutto fanno L. 797,498,58.

Roma, addì 27 gennaio 1892.

V. *Il Direttore Generale*
NOVELLI.

Il Direttore capo della Ragioneria
C. Steidl.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 792898 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 55, al nome di Cognet Berthe, Armand e Jean-Paul fu Pierre, minori, sotto la legittima amministrazione della loro madre Combes Maria-Antonietta;

e n. 793898 di lire 285, al nome di Cognet Armando, Paolo, Berta e Giovanna fu Pietro, minori, sotto l'amministrazione . . . ecc. . . . furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Cognet Maria-Giovanna, Alice-Berta, Pietro detto in famiglia Armando, Giovanna e Paolo fu Pietro . . . . veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 3 febbraio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 643437 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 50 annue, al nome di *Ozzario* Antonio fu Giacomo, domiciliato a Pettinengo (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Azario Antonio fu Giacomo . . . ecc. . . , vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell' art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 febbraio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per cento, cioè: N. 964643 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per lire 50, al nome di *Peagno* Maria Catterina fu Giuseppe, nubile domiciliata a Roccavione (Cuneo), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Peano* Maria Catterina fu Giuseppe, nubile, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 21 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 per cento, cioè: 1° n 692410 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 70, al nome di Bruschi Maria fu Luca moglie di Giovanni Lentulo Arroni; 2° n. 785733 per lire 490 al nome di Bruschi Folgari Maria fu Lucantonio moglie di Giovanlentulo Arroni, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a B.uschi-Falgari Maria fu Lucantonio mogl'e di Giovanlentulo Arroni vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 21 gennaio 1893

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: nn. 659714 e 659715 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 45 ciascuna, al nome di Urso Maria fu Pasquale mogl e di Petillo Michelangelo fu Vincenzo, domiciliata in Napoli, la prima; e Urso Teresa fu Pasquale moglie di Genna Gennaro fu Vitantonio, domiciliata in Napoli la seconda; vincolate ambedue di usufrutto vitalizio a favore di *Rossi* Carolina fu Gennaro, nubile, furono così annotate di vincolo per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece annotarsi a favore di *Rosso* Carolina fu Gennaro, nubile, vera usufruttuaria delle rendite stesse.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 22 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0|0, cioè: n. 344018 d' iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al N. 161078 della soppressa Direzione di Napoli) per L. 180, al nome di *Salerno* Teresa di Giuseppe, nubile, domiciliata in Castrovillari, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Salerni* - Teresa. . . . . ecc. . . . . vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 672085 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, di lire 550, N. 675594 di lire 385, N. 757513 di lire 240, N. 653171 di lire 120 N. 946882 di lire 525, al nome di *Risso* Giuseppina e Maria Assunta fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Mazzini Filomena, vedova di Risso Giuseppe; N. 698683 di lire 325, al nome di *Risso* Giuseppina e Assunta . . . . . . ecc. . . ., vennero così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Bisso* Giuseppina e Assunta detta Maria Assunta fu Giuseppe minori. . . . . ecc. . . . . vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

(2ª *Pubblicazione*).

AVVISO DI SMARRIMENTO DI RICEVUTA

Fu dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dall'Intendenza di finanza di Mantova col n. 79 in data 6 novembre 1890, posizione n. 10215, protocollo n. 575, pel deposito fatto dal signor Marconcini Natale fu Camillo di numero due cartelle al portatore del consolidato 5 0|0 con decorrenza dal 1° luglio 1890 per la complessiva rendita di lire 10 per tramutamento in iscrizione nominativa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, compiutesi le pubblicazioni prescritte dall'art. 334 del regolamento 8 ottobre 1870 n. 5942, e qualora non intervengano opposizioni, il nuovo titolo, risultante dal già eseguito tramutamento, sarà consegnato al richiedente Marconcini Natale fu Camillo, senza obbligo della esibizione della ricevuta, che rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 gennaio 1892.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

R. Scuola di applicazione per gli Ingegneri in Torino

CLASSIFICAZIONE DEGLI ALLIEVI *che nell'anno 1891 riportarono il diploma di ingegnere civile, di ingegnere industriale o di architetto secondo il regolamento con R. Decreto in data 8 ottobre 1876.*

N. d'ordine di classificazione	COGNOME, NOME, PATERNITÀ e PATRIA DEL CANDIDATO	Voti ottenuti		TOTALE dei voti
		nelle prove di profitto di 2° e 3° anno	nell'esame generale	
		massimo n. 1200	massimo n. 100	massimo n. 1300
	Ingegneri civili.			
1	Girola Edoardo del fu Carlo da Cuneo.	1163	100	1263
2	Costa Edoardo di Federico da Biella (Novara).	1165	97	1262
3	Perona Giovanni del fu Angelo da Torino.	1129	100	1229
4	Torasso Andrea di Pietro da Oleggio (Novara).	1115	95	1210
5	Folco Carlo Emanuele di Antonio da Savona (Genova).	1090	98	1188
	Iorio Carlo di Giuseppe da Torino.	1090	98	1188
7	Scribanti Angelo di Paolo da Cicagna (Genova).	1096	92	1188
8	Baratta Fausto di Lodovico da Traversetolo (Parma).	1091	85	1176
9	Migliore Spirito di Giovanni da Torino.	1073	95	1168
10	Di Iorio Luigi di Filippo da Atessa (Chieti).	1078	88	1166
11	Scano Dionigi di Giovanni da Sanluri (Cagliari).	1059	95	1154
12	Olivero Eugenio di Enrico da Firenze.	1049	92	1141
13	Chevalley Giovanni di Amedeo, la Siena.	1045	94	1139
14	Lubatti Emilio del fu Carlo da Carrù (Cuneo).	1041	90	1131
15	Rampazzi Angelo di Donato da Casale Monferrato (Alessandria).	1033	95	1128
16	Lardera Carlo di Antonio da Alessandria.	1053	75	1128
17	Piazza Giuseppe di Mariano da Valguarnera (Caltanissetta).	1030	78	1108
18	Feraudi Vincenzo di Giuseppe da Saluzzo.	1008	90	1098
19	Lamberti Giacomo di Felice da Dronero (Cuneo).	998	88	1086
20	Tarasconi Giorgio di Cipriano da Sala Baganza (Parma).	990	95	1085
21	Audisio Vittorio di Faustino da Alessandria.	987	95	1082
22	Iacobitti Lidavino di Evaristo da Lanciano (Chieti).	978	90	1068
23	Luzzatto Umberto dal fu Giuseppe da Rovigo.	979	83	1062
24	Remondi Emilio di Albino da Grumello Cremonese (Cremona).	969	80	1049
25	Consigli Carlo di Giuseppe da Paternò (Catania).	945	86	1031
26	Giambastiani Emilio di Ansano da Lucca.	951	80	1031
27	Caccia Aristide di Vincenzo da Bergamo.	950	70	1020
28	Porro Cesare del fu Alessandro da Milano.	925	85	1010
29	Gaspari Rambaldo del fu Daniele da Venezia.	935	75	1010
30	De Grossi Luigi di Vittorio da Genova.	921	75	996
31	Bersanino Stefano di Leone da Torino.	902	93	995
32	Ghersi Bartolomeo di Domenico da S. Margherita Ligure (Genova).	893	92	985
33	Ferruta Francesco di Valentino da Trecate (Novara).	895	80	975
34	Burdet Adolfo di Angelo da Montechiari sul Chiese (Brescia).	886	80	966
35	Bossi Emilio di Giuseppe da Somma Lombarda (Milano)	875	78	953
36	Frigo Giuseppe di Gerolamo da Lonigo (Vicenza).	855	80	935
37	Colmo Giovanni di Francesco da Torino.	850	75	925
	Volpini Volpino del fu Giovanni da Porto Recanati (Macerata).	850	75	925
39	Signorelli Carlo di Pietro da Novara.	843	75	918
40	Bruno Gregorio di Giuseppe da Scurzolengo (Alessandria).	842	75	917
41	Visini Carlo di Giuseppe da Stradella (Pavia).	837	78	915
42	Ferroni Attilio di Antonio da Ancona.	842	70	912
43	Croppi Gabriele del fu Giacomo da Masera (Novara).	829	82	911
44	Baldracco Enrico di Francesco da Torino.	830	80	910
45	Pieragostini Amedeo del fu Giovanni da Roma.	835	75	910
46	Crocco Giosuè di Bartolomeo da Genova.	817	90	907
47	Bertolotti Giuseppe di Carlo da Candia Lomellina (Pavia).	828	73	901
48	Sylos-Calò Luigi di Domenico da Bitonto (Bari delle Puglie).	820	80	900
49	Parodi Cesare di Luigi da Genova.	815	78	893
50	Galli Gallo del fu Luca da Monterubbiano (Ascoli Piceno).	810	82	892
51	Barusso Giacomo di Luigi da Ascoli Piceno.	818	73	891
52	Manfredda Giacomo del fu Giovanni da Trecate (Novara).	816	72	888
53	Mucchi Gius. di Venceslao da Castelnuovo nei Monti (Reggio Em.).	803	82	885
54	Pelleschi Enrico di Tito da Siena.	810	75	885
55	Albonico Attilio di Giuseppe da Alcamo (Trapani).	806	78	884
56	Benservizi Pietro di Giacomo da San Severino (Macerata).	807	75	882
57	Saltini Giovanni di Pietro da Firenze.	799	75	874
58	Poviani Luigi di Filippo da Lodi (Milano).	800	73	873
59	Mazzarelli Pier Giuseppe di Giuseppe da Alassio (Genova).	785	85	870
60	Barberis Giovanni di Pietro da Trinità (Cuneo).	788	80	868
61	Lesen Dante del fu Annibale da Civitavecchia (Roma)	780	85	865
62	Icheri Luigi di Gioacchino da Cherasco (Cuneo).	789	73	862
63	Pagnolo Luigi Giuseppe di Gaetano da Torino.	782	75	857
64	Genesio Gustavo di Giov. Battista da Fourneaux (Francia).	770	70	840
65	Cotignola Ernesto di Nicola da Teggiano (Salerno).	764	70	834
	Ingegneri industriali.			
1	Albasio Romolo del fu Francesco da Torino.	1134	100	1234
2	Lanfranco Mario di Giuseppe da Villanova d'Asti (Alessandria).	1092	96	1188

N. d'ordine di classificazione	COGNOME, NOME, PATERNITA' e PATRIA DEL CANDIDATO	Voti ottenuti nelle prove di profitto di 2° e 3° anno	Voti ottenuti nell'esame generale	TOTALE dei voti
		massimo n. 1200	massimo n. 100	massimo n. 1300
3	Ferrero Michele di Vincenzo da Susa (Torino).	1080	100	1180
4	Ferraris Dante di Francesco da Viarigi (Alessandria).	1060	90	1150
5	Andreani Cesare di Odoardo da Ancona.	1041	97	1138
6	Ferrari Enrico di Guglielmo da Piacenza.	1031	98	1129
7	Peretti Vittorio di Edoardo Giulio da Torino	1003	90	1093
8	Scalvini Andrea del fu Giuseppe da Varallo (Novara).	988	92	1080
9	Bosia Pietro Gioacchino di Francesco da Torino.	980	85	10 5
10	Serafini Umberto del fu Serafino da Tolentino (Macerata).	960	95	1055
11	Sotgiu Salvatore di Giovanni da Tempio Pausania (Sassari).	970	80	1050
12	Bianchi Angelo del fu Luigi da Milano.	940	90	1030
13	Zancani Elvidio di Giovanni da Sampierdarena (Genova).	930	95	1025
14	Ricotti Paolo di Mauro da Voghera (Pavia).	927	90	1017
15	Garri Francesco Tommaso di Giovanni da Valparaiso (Chili).	919	87	1006
16	Olivetti Camillo del fu Salvatore da Ivrea (Torino).	912	90	1002
17	Oliaro Domenico di Tommaso da Villanova Monferrato (Aless.).	890	90	980
18	Queirolo Luigi di Agostino da Campobasso.	883	80	963
19	Barberini Abelardo di Attilio da Modena.	887	75	962
20	Quadrio Curzio Antonio di Alessandro da Ponte Valtellina (Sondrio).	886	75	961
21	Patrioli Annibale del fu Carlo da Novara.	875	80	955
22	Gatta Dino di Francesco Domenico da Torino.	857	80	937
23	Cerruti Camillo del fu Gio. Batt. da S. Francisco (California).	850	85	935
24	Biacchi Lorenzo di Coriolano da Urbino (Pesaro-Urbino).	812	80	922
25	Camogli Francesco di Bernardo da Varazze (Genova).	837	75	912
26	Podio Antonio di Giuseppe da Torino.	812	90	902
27	Crivelli Ezechiele di Pompeo da Novara.	812	75	899
28	Passa'acqua Enrico di Antonio da Ancona.	802	70	872
29	Vitulano Filippo di Francesco da Castelnuovo della Daunia (Foggia).	769	85	854
	Architetti.	massimo n. 800	massimo n. 100	massimo n. 900
1	Sartirana Giovanni di Guglielmo da Busto Arsizio (Milano).	545	70	615

Osservazioni.

Il numero delle prove di profitto, le quali, giusta i regolamenti ora in vigore, ogni allievo deve sostenere oltre all'esame generale, è di 12 sì per gli Ingegneri Civili che per gli Ingegneri Industriali e di 8 per gli Architetti. Il massimo dei punti per ciascuna prova è di 100.

Quando il totale dei voti risultò uguale fra più allievi, si diede la precedenza a quello che ne ottenne maggior numero nell'esame generale.

Torino, 31 dicembre 1891.

Il Direttore della Scuola
A. COSSA.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

È aperto il concorso ad un posto di maestro di pianoforte complementare nel R. Istituto Musicale di Firenze con l'annuo stipendio di lire milleduecento (1200).

Il concorso è aperto per titoli o per titoli e per esame.

La domanda deve essere inviata alla Direzione del R. Istituto, unitamente ai titoli ed ai documenti non più tardi del giorno 29 febbraio p. v., ultimo termine perentorio.

Alla domanda devono essere uniti:

a) fede di nascita;

b) fede di penalità;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco.

I documenti *b* e *c* devono essere di data recente.

Il Consiglio censorio appartenente al R. Istituto sarà giudice del concorso esaminando i titoli e sottoponendo, quando occorra, gli aspiranti all'esame.

L'esperimento dell'esame consisterà:

Nella esecuzione di uno studio scelto dagli esaminatori fra quelli del *Gradus ad Parnassum* del Clementi.

Nella esecuzione di una delle *Invocazioni* di S. Bach a scelta del candidato.

Nel diteggiare un frammento di musica per pianoforte proposto seduta stante, dagli esaminatori.

Nel dare innanzi ad essi una lezione teorico-pratica.

Roma, 1° febbraio 1872.

Il Direttore capo della divisione per l'arte contemporanea
2 COSTETTI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso

E' aperto il concorso al posto di professore di solfeggio, divisione e dettato musicale nel R. Conservatorio di musica di Milano coll'annuo stipendio di lire 1500.

Il concorso sarà fatto per titoli, ed occorrendo, per titoli e per esami.

Nel caso che la Commissione esaminatrice stimasse necessaria la prova dell'esame, i concorrenti saranno avvisati in tempo debito, e sarà ritenuto rinunziante al concorso chi non si presentasse pel giorno stabilito.

L'esame verterà sulle seguenti materie:

1. Armonizzare a quattro voci una melodia;
2. Disporre un basso senza numeri a 4 parti;
3. Leggere a prima vista un solfeggio parlato col setticlavio;
4. Scrivere sulla lavagna sotto dettatura.

N.B. — I compiti 1° e 2° saranno eseguiti a porte chiuse su temi dati dalla Commissione esaminatrice; i numeri 3° e 4°, all'improvviso dinanzi alla Commissione stessa.

Le domande di ammissione al concorso in parola, dovranno essere presentate alla presidenza del R. Conservatorio di musica di Milano sopra carta da bollo da lira una non più tardi del giorno 1° marzo prossimo venturo. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, debitamente legalizzati:

Fede di nascita;
Certificato di buona condotta;
Certificato di penalità;
Certificato di sana fisica costituzione;
Studi percorsi e diplomi ottenuti.

I concorrenti in calce alla domanda indicheranno chiaramente il loro domicilio.

Roma, addì 1° febbraio 1892.

Il Direttore capo della divisione per l'arte contemporanea
2 COSTETTI.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 5 febbraio 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Belluno	1/2 coperto	—	3 8	— 4 2
Domodossola	sereno	—	7 5	— 2 0
Milano	1/2 coperto	—	9 5	— 0 7
Verona	sereno	—	8 9	— 0 5
Venezia	nebbioso	calmo	8 2	0 8
Torino	coperto	—	8 2	— 1 5
Alessandria	coperto	—	9 0	1 6
Parma	1/4 coperto	—	—	— 0 3
Modena	1/4 coperto	—	9 3	1 1
Genova	1/4 coperto	calmo	10 5	5 0
Forlì	1/4 coperto	—	8 6	2 6
Pesaro	sereno	calmo	8 7	— 0 8
Porto Maurizio	sereno	mosso	13 6	1 9
Firenze	1/4 coperto	—	8 6	— 2 4
Urbino	sereno	—	5 4	0 0
Ancona	sereno	legg. mosso	8 0	4 0
Livorno	1/2 coperto	calmo	11 5	0 8
Perugia	sereno	—	6 1	— 1 0
Camerino	sereno	—	1 1	— 1 5
Chieti	sereno	—	5 8	— 3 8
Aquila	sereno	—	3 6	— 3 1
Roma	nebbioso	—	10 0	1 0
Agnone	sereno	—	8 4	— 5 0
Foggia	sereno	—	10 4	2 0
Bari	1/4 coperto	legg. mosso	10 2	4 8
Napoli	sereno	calmo	9 0	4 1
Potenza	3/4 coperto	—	4 0	— 1 0
Lecce	sereno	—	11 0	4 0
Cosenza	sereno	—	10 4	3 2
Cagliari	1/2 coperto	calmo	12 6	5 7
Reggio Calabria	piovoso	agitato	12 1	5 6
Palermo	1/2 coperto	tempestoso	12 5	3 3
Catania	sereno	calmo	12 8	5 6
Caltanissetta	sereno	—	7 8	1 0
Siracusa	1/4 coperto	legg. mosso	14 5	6 4

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 5 febbraio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì . . . . . = 758 6
Umidità relativa a mezzodì. . . . . . = 39
Vento a mezzodì . . . . . . N E debolissimo.
Cielo a mezzodì. . . . . . . quasi sereno.
Termometro centigrado { Massimo = 11°,5. Minimo = 1°,0.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 5 febbraio 1892.

In Europa pressione elevata sulla penisola iberica, bassa specialmente al Nord. Madrid 774, Zurigo 758, Pietroburgo 741, Sud Norvegia 737 mill.

In Italia nelle 24 ore: barometro notabilmente salito dovunque; neve sul medio e basso Appennino, sull'Etna, neve e pioggia a Palermo e Reggio Calabria, piogge in Sicilia; ponente a maestro forte al Nordovest del continente, in Sicilia ed al Sud della Sardegna; brinate e gelate al Nord.

Stamane cielo sereno al Centro, poco nuvoloso a sereno altrove; venti del quarto quadrante freschi al Sud, deboli a freschi altrove; barometro intorno a 758 mill.

Mare mosso lungo le coste meridionali.

Probabilità: venti deboli a freschi intorno al ponente; cielo vario con qualche pioggia; qualche gelata e brinata al Nord e nelle stazioni elevate.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 5 febbraio 1892.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2,30.

CENCELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Stato degli impiegati civili » (N. 111).

PRESIDENTE rammenta come sieno stati approvati gli articoli del progetto fino al 92 inclusivo. Apre pertanto la discussione sull'art. 93 seguente:

Art. 93.

Ferma restando anche nei rapporti della presente legge la competenza della sezione quarta del Consiglio di Stato, ai termini dell'articolo 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, spetta alla sezione medesima di decidere, pronunziando anche in merito:

1° Quando trattasi di ricorsi per qualsiasi contestazione relativa all'anzianità e graduatoria degl'impiegati ed ai provvedimenti amministrativi portanti assimilazioni di ruolo e di grado;

2° Quando, a seguito di provvedimento disciplinare, fu pronunciata la destituzione.

PIERANTONI, osserva che per adire la quarta sezione del Consiglio di Stato occorre l'*atto definitivo*.

Prega che si spieghi quello che possa intendersi per atto definitivo.

Interessa la Commissione a spiegarlo con opportuna modificazione all'art. 93.

COSTA della Commissione. Se non vi è provvedimento definitivo manca la ragione di ricorrere al Consiglio di Stato, ma vi si poteva ricorrere egualmente se fosse stata accettata la formola proposta del progetto sul Consiglio di Stato.

Secondo tale formola si sarebbe ammesso il ricorso per denegata giustizia.

Quel concetto non fu accettato e non è ora il caso di riprodurlo in altra forma.

PIERANTONI reputa inutile dire che non giudicherà la 4ª sezione del Consiglio di Stato, quando agli interessati manca il documento per presentarsi innanzi a quel magistrato; non fa proposte concrete; se ne rimette al parere della Commissione.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Non si poteva stabilire in modo assoluto che l'atto definitivo sia conceduto al funzionario. L'articolo 93 però riguarda casi nei quali non è possibile che manchi un atto definitivo per ricorrere al Consiglio di Stato.

PIERANTONI osserva che non in tutti i casi previsti nell'articolo in discussione si è certi che si avrà un atto definitivo. Si pronuncia contrario alla pubblicità di discussione delle cause riguardanti la materia disciplinare dei pubblici funzionari.

NICOTERA, ministro dell'interno, osserva al senatore Pierantoni che non è questo il momento di sollevare la questione.

Se un impiegato non è stato giudicato dal Consiglio di disciplina non ha motivo di ricorrere al Consiglio di Stato. Se lo fu certamente deve possedere quel dato documento di cui parla il senatore Pierantoni.

Prega di attendere la presentazione di un progetto inteso a spiegare la legge sul Consiglio di Stato.

PIERANTONI. Egli non intende allargare la competenza della 4ª sezione del Consiglio di Stato, che vorrebbe anzi soppressa.

Cita casi nei quali nonostante l'assoluzione del Consiglio di disciplina, si è ricorso ai tribunali dalle parti lese per la rifazione dei danni.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte concrete pone ai voti l'articolo 93.

(Approvato).

Art. 94.

La presente legge non si applica ai funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, ai componenti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, ai professori delle Università ed Istituti pareggiati, delle scuole secondarie classiche, tecniche, normali e magistrali, ai componenti il corpo del Genio civile; rimanendo a loro riguardo in vigore le rispettive leggi speciali.

Però ai componenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, sono applicabili le cause d'incompatibilità prescritte per i funzionari dell'ordine giudiziario.

CALENDA svolge un emendamento, per cui dopo le parole « genio civile » si aggiungerebbero queste altre « tranne che nelle parti su cui non provvedono leggi speciali ». Le corrispondenti parole ultime della prima parte dell'articolo, sarebbero naturalmente soppresse.

Osserva che dalle disposizioni di questa legge s'intende escludere certe categorie di pubblici funzionari, supponendo che ad essi provveggano esistenti leggi speciali; ma essi non hanno le garanzie stabilite dalla legge presente. Spiega come il suo emendamento tenda a concedere maggiori garanzie a coloro che non ne avrebbero o ne avrebbero di minori.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, conviene che sia da tener conto delle garanzie dovute ai funzionari dell'ordine giudiziario, della pubblica istruzione, del Genio civile, ecc.

Ma fa notare quale confusione e quali inconvenienti si produrebbero nel caso che la presente legge si dichiarasse applicabile a quelli tra i pubblici funzionari che coll'articolo in discussione ne sono esclusi.

Fa osservare anche come già questa legge sia complicatissima e come non convenga complicarla maggiormente.

Vuol dire che quando questa legge diverrà legge dello Stato, per la qual cosa dovrà correre ancora chi sa quanto tempo, i vari ministri si metteranno d'accordo per estendere ed applicare le garanzie di questa legge o garanzie analoghe anche ai funzionari che per ora ne sarebbero eccepiti.

CALENDA. Il relatore disse che quando questa legge sarà in vigore i vari ministri potranno porsi d'accordo per regolare le leggi che provvedono ai loro funzionari citati nell'art 93, ed è appunto per dare la facoltà ai ministri di provvedere che egli propone l'emendamento.

La speranza del meglio, egli dice, non tolga l'attualità del bene.

E' urgente che le classi superiori dei pubblici funzionari siano sottratti all'arbitrio del potere esecutivo e siano compresi in questa legge generale.

Se l'articolo in discussione viene approvato così come fu proposto la presente legge che pomposamente si chiama « Stato degli impiegati civili » non meriterà affatto un tale titolo, giacchè lascierebbe gran parte degli impiegati stessi in balìa dell'arbitrio ministeriale.

Senatore COSTA, della Commissione. L'emendamento proposto dal senatore Calenda non raggiungerebbe lo scopo da egli voluto, ma creerebbe confusione nell'applicazione delle vigenti leggi speciali esistenti.

L'art. 93 ha lo scopo di applicare le disposizioni della legge che si discute a coloro che non hanno assicurata la loro sorte con leggi già esistenti.

NICOTERA, ministro dell'interno, si unisce al parere espresso dalla Commissione e dichiara di essere dolente di non poter accettare l'emendamento Calenda per quanto esso non sia che la riproduzione dell'ultima parte del progetto ministeriale.

CALENDA mantiene il suo emendamento qualunque ne possa essere la sorte.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Calenda.

(Non è approvato).

Pone poi ai voti l'articolo secondo il testo della Commissione.

(Approvato).

Art. 95.

Gli individui assunti in servizio senza regolare titolo di nomina registrato alla Corte dei conti, e tutti coloro che sono pagati a giornata o retribuiti ad opera o a cottimo, come pure gli uscieri ed inservienti delle amministrazioni centrali e degli uffici dipendenti, non sono contemplati dalla presente legge.

PIERANTONI. Esiste grande agitazione nel paese sollevata appunto da alcune classi d'impiegati contemplate nell'art. 95.

Vorrebbe che si facesse una eccezione per i veterani delle patrie battaglie, e che fossero inclusi in quel numero di funzionari per i quali è fatta la legge.

NICOTERA, ministro dell'interno. Egli sente affetto e stima per i vecchi patriotti ai quali finora tutti i ministri, senza distinzione di parte, hanno provveduto.

Prega di non insistere in una disposizione speciale per pochi veterani, ai quali, come fu provveduto finora, sarà continuato a provvedere.

PRESIDENTE, mette ai voti l'art. 95.

(Approvato).

L'art. 96 è approvato senza osservazioni.

Art. 97.

Entro un anno dalla pubblicazione di questa legge, il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato, provvederà a coordinare con la medesima i vari regolamenti delle singole amministrazioni dello Stato; e senza pregiudizio dei diritti acquisiti dai singoli impiegati, determinerà i ruoli organici di esse con decreti da presentarsi tosto al Parlamento per essere convertiti in legge.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, fa alcune osservazioni sul mantenimento dei diritti acquisiti dagli impiegati civili, per i quali prega il ministro che voglia tener conto di ciò che dispone l'articolo 97.

Raccomanda che nella compilazione degli organici i vari Ministeri si pongano d'accordo per togliere le disparità di trattamento che ora vanno dal 40 al 60 per cento.

NICOTERA, ministro dell'interno, dichiara che terrà conto delle raccomandazioni della Commissione.

Si approva l'art. 97 e il 98, che è l'ultimo del progetto di legge.

PRESIDENTE legge il seguente articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione ed accettato dal ministro.

Art. 53 *bis*.

Per ragioni di servizio i titolari delle legazioni o dei consolati di 1ª categoria, possono essere con regio decreto collocati a disposizione del Ministero degli affari esteri, senza perdita dell'anzianità e dello stipendio rispettivo.

La posizione speciale dei detti funzionari a disposizione non potrà durare oltre due anni.

Posto ai voti, quest'articolo è approvato.

Gli sarà poi assegnato il numero conveniente nel coordinamento del progetto.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore, riferisce sopra alcune petizioni pervenute alla Commissione riferentisi al progetto discusso, per alcune delle quali è ammesso il rinvio al ministro, proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE a termini del regolamento dichiara rinviarsi il progetto alla Commissione per il suo definitivo coordinamento, dopo di che esso verrà messo all'ordine del giorno per la votazione a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Provvedimenti per le gallerie fidecommissarie di Roma (N. 133).

Vien data lettura del progetto.

OTTOLENGHI. Il progetto sulle gallerie gli solleva molti dubbi tormentosi. Esso gli sembra tardivo, non necessario, illusorio, ed inutile perchè nel Codice penale si riscontrano già disposizioni sufficienti per lo scopo cui si mira.

Questi suoi dubbi sono confermati dalla relazione dell'Ufficio centrale.

Dichiara di aver provato in seno all'Ufficio 5° che il legislatore, anche per questa materia, aveva provvisto col Codice penale, e da questa sua tesi non lo distoglie quanto scrisse il relatore nel suo rapporto.

Non gli sembra conveniente la separazione che il ministro ha fatto in quattro articoli, di un progetto più conciso che egli aveva presentato al Parlamento.

Dichiara che crede dannosa la legge in discussione, perchè può produrre conseguenze gravissime.

Essa apre il campo alla frode, poichè con essa si rinunzia al beneficio degli articoli 73, 225 e 421 del Codice penale.

Una frode facilissima sarà questa: non il padrone ma un terzo potrà essere il venditore di un quadro, ed allora chi colpirete?

Tutti coloro che presenteranno la loro opera malvagia nello sottrazioni degli oggetti d'arte, iniziata dai possessori, saranno immuni?

In ogni caso la pena è poca, è minima, per il reato che si commette.

Finchè a che non gli si dimostri che questo reato è sempre commesso da una sola persona dovrà ritenere che il progetto è insufficiente.

Vorrebbe che la pena fosse pecuniaria, fortemente pecuniaria, e non restrittiva della libertà.

Conclude ritenendo che sia pericolosa una legge speciale per sanzionare delle penalità previste dal Codice.

VITELLESCHI si limiterà a dichiarare il suo voto.

Ritiene suo dovere il farlo, avendo preso parte altre volte a simili discussioni.

I provvedimenti tardivi portano sovente l'impronta del rammarico e del malumore.

Dichiara che avrebbe accettato il progetto completo presentato dal Governo al Parlamento con lievi modificazioni, ma non può accettare l'attuale progetto parziale, perchè gli sembra inopportuno, non ragionevole, pericoloso.

Il beneficio fidecommissario lo godevano prima del 1870 coloro i quali ne erano investiti.

Le condizioni delle gallerie dipendono dalle tavole fidecommissarie. Talune sono passate in proprietà del Governo, come la Corsini e la Torlonia.

Nella previsione che l'abolizione dei fidecommessi gettasse sul mercato gli oggetti d'arte, il Parlamento vent'anni sono prese il tempo di un anno per provvedere con leggi speciali.

Degli anni ne trascorsero 20 e non fu provveduto a nulla.

Gli attuali possessori delle gallerie in 20 anni hanno dovuto spendere molto per conservare al pubblico le collezioni d'arte, sì che la loro condizione può per una parte ragguagliarsi a quella dei possessori di terre nell'agro romano che devono spendere, perchè il pubblico vuole, desidera, che entro i 10 chilometri attorno a Roma l'agro sia coltivato.

Onde viene una giurisprudenza non più veduta e non accettata da alcuno, che ai voti del pubblico si provvede *col danaro* a spese di semplici privati isolatamente presi. Non è più di sola espropriazione che si tratta, ma di aggravi che per riguardo al pubblico si impongono a privati relativamente alla loro proprietà.

Il ministro Villari gli rammenta i domatori di belve che con la bacchetta in mano mostrano il pasto alle belve senza permetter loro di abboccarlo.

Ma il gioco non può durare oltre a pochi minuti; la natura e l'istinto non sopporterebbero che esso si prolungasse. (Ilarità).

Quantunque in ritardo, loda che si sia pensato a risolvere la questione, poichè è meglio tardi che mai.

Ma non conviene che la si risolva con questo progetto; bensì devesi risolverla con un progetto intiero, col progetto che fu presentato al Parlamento.

Se il Parlamento non discusse quella legge segno è che non era di suo gusto, laonde è probabile che passino altri 20 anni prima che se ne ripari.

Alcuni dei locali nei quali esistono le gallerie non sono più dei proprietari delle gallerie medesime.

Come saranno esse conservate e dove?

Se sono nostre prendiamole; se non lo sono, non abbiamo il diritto di manomettere l'altrui proprietà.

Si riassume dicendo che, ove avesse influenza sul Senato lo pregherebbe a voler esaminare la legge complessiva che fu presentata al Parlamento anzichè i 4 articoli che ne sono stati staccati abbandonandone la parte finanziaria.

Non crede si possa oggi minacciare di prigione i proprietari di gallerie che notoriamente si sa che non esistono più.

Chiama la legge un atto *ab irato* e di rappresaglia, senza ragione.

L'Italia può sempre sostenere il primato dell'arte dal lato morale, e l'Europa non comprenderà la nostra commozione per alcuni oggetti d'arte che da anni ci sfuggono, provvedendo noi sempre due giorni dopo che erano sfuggiti.

Non conviene gettare minaccie in materia d'arte, poichè possono produrre danni gravissimi.

Conchiude dichiarando che, del resto, il progetto odierno non avrà valore ed effetto anche pel motivo che quello che doveva accadere è già in gran parte accaduto.

Voterà contro.

PIERANTONI ricorda che all'epoca della rivoluzione francese i nostri capilavori furono portati a Parigi e che furono reclamati dai principi restaurati.

Leggi speciali vietavano che le biblioteche, i musei potessero essere contrattati come merci comuni.

Così, ad esempio, stabilì il *motu proprio* Piano del 6 luglio 1816, che legge.

Passa in rassegna le diverse fasi per le quali è passata a Roma la legislazione fidecommissaria durante tutto questo secolo, fermandosi particolarmente ai provvedimenti presi nel periodo di libertà del 1848-49 e citando moltissime autorità.

Rammenta gli abusi di ogni specie intervenuti nella costituzione dei vincoli fidecommissari, per causa di ambizione e di avidità dei costitutori.

Nel 1870, subito dopo l'ingresso delle truppe liberatrici in Roma, tutti i giureconsulti più autorevoli chiedevano, da un lato, che si abolissero i vincoli di ogni specie che immobilizzavano la proprietà, dall'altro, che si provvedesse alla tutela del patrimonio artistico nazionale. Laonde pubblicandosi qui il Codice civile, si fece una riserva di provvedere per questo ultimo riguardo.

Nel lungo tempo trascorso senza che a questa riserva fosse provveduto nessun patrizio romano fallì al suo dovere.

Parla delle gravissime sanzioni dell'Editto Pacca ed accenna alla distinzione necessaria fra gli oggetti che fanno e quelli che non fanno parte di gallerie.

Loda il ministro Villari di essere venuto a chiedere finalmente i mezzi per cui cessi uno scandaloso contrabbando.

Consiglia il ministro a diffidare di transazioni. Finchè non sia dimostrato che gli oggetti d'arte delle gallerie non sono proprietà della nazione, non si transiga.

Il progetto esclude il timore che si potesse trattare qui di una proposta con cui dare effetto retroattivo a sanzioni penali, o che si potesse trattare di infirmare l'editto Pacca.

Col progetto si danno al Governo i mezzi di impedire che lo sperpero continui.

Crede che provvedendo qui, si farà anche il bene delle famiglie patrizie che sono in possesso delle gallerie fidecommissarie.

Voterà il progetto, per cui assieme ai diritti dei patrizi, sieno anche difesi quelli della civiltà italiana. (Bene).

RIGHI, dichiara che con animo tranquillo e lieto voterà il progetto di legge, il quale protegge un diritto di naturalità eminentemente civile.

L'urgenza del progetto vieta le lunghe discussioni, quindi non entrerà nelle questioni sollevate dai contraddittori.

Difende il progetto dal lato della semplicità e loda la breve, quanto esauriente relazione del senatore Costa, che dice perfetta.

La parte stralciata dal progetto intero di legge darebbe luogo a gravi discussioni per la parte finanziaria.

Certo però, egli crede, che quella qualunque somma che sarà stanziata in bilancio dovrebbe essere spesa soltanto per quegli oggetti d'arte i quali non hanno alcun vincolo.

La legge per la conservazione dei monumenti è urgentissima, stante la corrente bottegaia dell'epoca, ma essa deve esser accompagnata da un elenco ufficiale dei nostri monumenti, altrimenti non troverebbe applicazione.

VILLARI, ministro della pubblica istruzione. Non entrerà nella questione giuridica che fu così esaurientemente esaminata dal senatore Costa nella sua relazione.

Divide molti dei sentimenti espressi dal senatore Pierantoni. Ma qui non si tratta di principii o di sentimenti, ma di fatti.

La legge del 1871 stabilì che le gallerie, biblioteche, musei, ecc. sarebbero stati indivisibili ed inalienabili fra tutti gli aventi diritto alla successione fidecommissaria, con vincolo di prelazione allo Stato.

Era una confusione del diritto privato e di quello dello Stato. Non rimaneva che l'editto Pacca, a cui ogni momento si sfuggiva. Le accuse contro il Governo per la scomparizione di oggetti d'arte si facevano sempre più acri e frequenti. Ma la legge mancava di sanzione. Le prove d'impotenza del Governo si moltiplicavano. Il Kensington Museum, il Museo nazionale di Berlino, altri musei stranieri ancora si arricchivano continuamente di oggetti d'arte italiani.

Bisognava provvedere, perchè non c'è peggio di sentirsi rimproverare di non avere impedito quello che impedire non si può. Ecco la ragione del progetto, che non è una legge di sospetto, nè una legge odiosa da applicarsi a qualche individuo, ma una legge che contempla un intero ordine di fatti.

La ragione per cui la promessa fatta nel 1870 non fu mantenuta, non è già stata una furberia, ma è stata la difficoltà di fare una legge unica con cui provvedere a costituzioni tutte varie e diverse come sono quelle delle singole gallerie.

Il problema finanziario inerente al progetto fu voluto riservare, ma questa non sarebbe stata ragione perchè intanto non si provvedesse di sanzione la legge che inibisce il commercio degli oggetti delle gallerie.

All'onor. Pierantoni dichiara che il catalogo della galleria Torlonia non esisteva e non fu potuto fare che ora.

Nel progetto sui monumenti che verrà presentato fra giorni al Senato non sarà trascurata alcuna delle considerazioni dell'on. Righi e in specie quella dell'elenco.

Ecco strano che, mentre gli altri paesi inscrivono nei loro bilanci dei milioni per spogliar noi dei nostri oggetti d'arte, noi non giungiamo ad iscrivervi delle migliaia per difenderci dalla spogliazione (si ride).

Per quali che sieno le condizioni nostre finanziarie non dubita che qualche cosa troveremo il modo di fare.

Per ora non si tratta di una legge nuova, ma di dare al Governo i mezzi di eseguire una legge che già esiste.

Spera che il Senato darà voto favorevole al progetto (movimento di approvazioni).

COSTA, relatore, dice che in sostanza non vi è disaccordo tra l'Ufficio centrale e l'on. Vitelleschi il quale disse che avrebbe votato per intero il progetto, ma non si sente di votare questa parte che ne fu stralciata e che ora si discute.

Ammette la necessità che sia presto votata anche quella parte della legge che la Camera credette opportuno di studiare ulteriormente.

L'urgenza però del progetto attuale è abbastanza dimostrata da quanto ha detto il ministro della pubblica istruzione.

Il Governo potrebbe esser solo biasimato di non aver proposto prima d'ora questa legge.

Per parte sua riconosce la necessità di scindere la parte amministrativa del progetto dalla parte penale.

È difficilissimo definire caso per caso le vere condizioni della proprietà artistica e definirle e concretarle in una legge. Per questo occorrono lunghi studi e molto tempo.

Il senatore Vitelleschi avrebbe accettato queste disposizioni penali, se fossero state comprese nella legge speciale, non si spiega perchè non possa accettarle proposte separatamente.

Esse certo per questo fatto non perdono della loro giustizia ed efficacia.

Rispondendo al senatore Ottolenghi, osserva che una disposizione penale non può essere applicata per analogia e lo assicura che ove venga applicato l'art 203, saranno effettive tutte le sanzioni legislative che vi si connettono.

Spiega come il Codice ha provveduto all'applicazione delle pene nel passaggio dell'antico al nuovo diritto penale.

L'editto Pacca rimarrà integro con tutte le sue disposizione legislative.

Sostiene che la privazione della libertà come pena è maggiore di qualunque pena pecuniaria.

Raccomanda al Senato di votare la legge che lascia integra ogni questione di fatto e di diritto e per cui è lasciato liberissimo a chiunque si crede gravato di richiamarsi al potere giudiziario (Vive approvazioni).

VITELLESCHI. E' d'accordo con tutti che l'Italia ha un grande interesse a conservare i suoi capi d'arte.

Osserva che nessuno ha risposto alla sua osservazione che un fidecommisso passivo può vivere uno o due anni, ma che se non gli si costituisce una rendita esso deve morire e disperdersi.

Riconosce che una disposizione in questo senso esisteva in quella parte del progetto che il Parlamento non credette opportuno di discutere.

Se fosse sicuro che fra un mese sarà risoluta anche la parte finanziaria della legge voterebbe anche il progetto attuale, ma sa per esperienza di 20 anni che ciò non avverrà (si ride).

Le gallerie all'estero non sorgono soltanto con gli oggetti d'arte che escono da Roma, ma da tutta Italia, perciò sarebbe lieto di qualunque legge generale, compreso l'editto Pacca, che fosse estesa a tutta Italia; non di questa relativa alle sole gallerie di Roma comprese nella legge del 1871.

VILLARI, ministro della pubblica istruzione. E' interesse della nazione che i fidecommessi d'arte anche se pure non possono vivere non si disperdano. Ora provvediamo acchè non si sperdano. Poi, presto, provvederemo a farli vivere.

Dichiara poi che coll'altro progetto al quale ha accennato rispondendo al senatore Righi, si provvede anche agli oggetti d'arte che si trovano fuori Roma.

PRESIDENTE altri non chiedendo la parola dichiara chiusa la discussione generale.

Si procederà a quella degli articoli.

PIERANTONI dice che il ministro non ha risposto alla sua domanda se sia vero che il catalogo della galleria Torlonia sia risultato di un numero di opere molto minore di quelle che si sapeva esistervi.

Consiglia il nuovo ministro a non procedere per transazioni.

OTTOLENGHI risponde brevemente al relatore circa l'efficacia della legge.

VILLARI, ministro della pubblica istruzione, dichiara che il catalogo originale della galleria Torlonia non fu mai fatto, ve ne sono solo

due o tre fatti successivamente al testamento che costituì la galleria.

PRESIDENTE mette successivamente ai voti i quattro articoli del progetto che risultano tutti approvati.

Il progetto sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

La seduta è levata (ore 6,35).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 5 febbraio 1892.

Presidenza del presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,30.

ZUCCONI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE comunica una lettera dell'onorevole Mezzacapo con la quale desiste dalle dimissioni date da deputato e ringrazia la Camera per la prova di stima e di benevolenza datagli.

RAVA lamenta che il Ministero indugi la distribuzione del secondo volume del resoconto consuntivo che deve contenere i conti ferroviarii e quelli delle Casse patrimoniali.

Prega poi l'onorevole presidente di far sì che i deputati possano avere cognizione degli atti dell'ispettorato ferroviario, e che sono necessari se si vogliono serie ed efficaci discussioni parlamentari, e nota che da 4 anni non si hanno le relazioni sulle costruzioni ferroviarie.

PRESIDENTE trova giuste le osservazioni dell'onorevole Rava, e farà gli opportuni uffici perchè i desiderii suoi sieno sodisfatti.

Convalidasi la elezione non contestata del Collegio di Aquila 2° (eletto Angeloni).

DE SAINT-BON, ministro della marineria, alla interrogazione dell'onorevole D'Ayala-Valva che desidera sapere quali siano gli usi ai quali intende adibire il grande arsenale militare e marittimo di Taranto, risponde col dichiarare che il Ministero non ha distolto per nulla le somme stanziate per l'arsenale di Taranto.

Ed aggiunge che gli usi ai quali intende adibire quell'arsenale sono quelli ai quali intende adibire tutti gli altri arsenali del Regno.

D'AYALA-VALVA non è niente affatto sodisfatto delle risposte dell'onorevole ministro. Così com'è l'arsenale di Taranto è completamente inutile.

Deplora che il Governo non abbia il coraggio di risolvere una buona volta con provvedimento legislativo la questione di quell'arsenale, tanto importante per la marina militare.

L'Italia non sarà mai una potenza militare mediterranea fino a che non avrà un altro dipartimento marittimo facilmente difendibile come l'arsenale di Taranto che ha tutti i requisiti per essere il porto militare più importante del Mediterraneo. In ogni modo lascia tutta la responsabilità del deplorevole abbandono di quell'arsenale al ministro della marina ed al Governo che ha per programma un sistema male inteso di economie. (Benissimo! Bravo!).

DE SAINT-BON, ministro della marineria, replica: egli e l'intero Gabinetto assumono la responsabilità di tutti i loro atti.

Aggiunge che per l'arsenale di Taranto i lavori sono stati aumentati e non diminuiti.

D'AYALA-VALVA dice che non ha parlato perchè si aumenti il lavoro o si accresca il numero degli operai, ma ha sollevato una quistione di grande interesse nazionale.

Dichiara che non avrà fiducia nel Governo fino a che esso non avrà il coraggio di risolvere la quistione dell'arsenale militare di Taranto.

COLOMBO, ministro delle finanze, rispondendo all'interrogazione dell'onorevole Spirito « sui provvedimenti adottati in ordine alle domande del Comune di Castelcivita e di altri comuni del salernitano, per disgravio d'imposta sui terreni, in seguito alla grandine, che nel mese di settembre distrusse in quelle contrade i prodotti del suolo e produsse tali danni alle piante che se ne risentiranno lungamente gli effetti » assicura l'interrogante che farà fare gli accertamenti necessari per addivenire agli opportuni provvedimenti; avvertendo che l'indugio delle disposizioni ministeriali è stato occasionato dal ritardo e dall'irregolarità dei prodotti reclami.

SPIRITO dopo aver sostenuto che i reclami sono stati presentati tempestivamente e regolarmente, prende atto delle dichiarazioni del ministro.

Seguito della discussione del disegno di legge per il ricupero delle spese di giustizia penale.

PRESIDENTE apre la discussione sull'articolo primo.

NOCITO, relatore, dichiara di accettare una correzione suggerita ieri dall'onorevole Santini.

SANTINI, non ostante la introdotta correzione, ritiene che la disposizione proposta non aggiunga nessuna efficacia all'articolo 1969 del Codice civile, e quindi chiede che la Camera lo respinga.

SPIRITO non crede che sia giusto autorizzare l'iscrizione dell'ipoteca legale per le spese del giudizio penale in base al semplice rilascio del mandato di comparizione. A suo avviso si può concedere tale iscrizione solo nel caso di mandato di cattura seguito da arresto legittimato o da ordinanza di rinvio.

GIANOLIO chiede che sia tolta la confusione che nasce in alcune disposizioni del disegno di legge tra ipoteca legale e giudiziale; considerandosi come titolo d'ipoteca legale la sentenza, che lo è invece dell'ipoteca giudiziale.

NOCITO, relatore, osserva che si fa oggidì un uso molto parco del mandato di cattura onde è conveniente estendere il diritto d'ipoteca anche ai casi del mandato di comparizione e crede che la disposizione riuscirà efficace, contrariamente a quello che suppone l'onorevole Santini.

Fa poi notare all'onorevole Spirito, che le sue obbiezioni si rivolgono contro il Codice civile e non contro la legge presente ed all'onorevole Gianolio, che non tutte le ipoteche assunte in base a sentenza possono comprendersi tra le giudiziali, ma che sono tutte quelle ipoteche delle quali la legge rende obbligatoria la inscrizione.

Considerando infine i vari emendamenti che furono proposti, dichiara di non poterne accettare alcuno.

GIANOLIO non può convenire nel concetto che dell'ipoteca legale ha esposto il relatore.

SANTINI persiste nel concetto già espresso, che la legge rimarrà inefficace, lasciando all'imputato tutto il tempo per sottrarre i suoi beni al fisco.

CHIMIRRI, ministro guardasigilli, non può seguire gli oratori che ridestano oggi la discussione generale, e prega i deputati i quali hanno proposto emendamenti, di non persistervi.

CUCCIA, considerando la legge come un semplice completamento esplicativo del Codice civile, stima inutile inserirvi i casi in cui può farsi luogo all'iscrizione dell'ipoteca legale anche secondo le disposizioni in vigore; ma dopo le dichiarazioni fatte dalla Commissione e dal ministro ritira la formula che egli aveva proposta.

NOCITO, relatore, ritiene che l'onorevole Cuccia dovrebbe essere soddisfatto avendo la Commissione fatta ragione al suggerimento del deputato Santini che coincideva con parte della sua proposta e giustifica l'articolo dagli appunti mossi dall'on. Cuccia.

CUCCIA ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1° con l'emendamento dell'onorevole Santini.

(È approvato).

GIANOLIO, per ragioni giuridiche, combatte l'articolo 2° e ne domanda la soppressione.

CAMPI si associa a quanto ha detto l'onorevole Gianolio.

PARPAGLIA crede anch'egli che l'articolo 2° sia per lo meno superfluo; quest'articolo viene a modificare le norme generali del nostro Codice civile e ne fa diventare equivoche le disposizioni. Una simile modificazione non può essere trattata di sbieco in questa legge.

SPIRITO propone la soppressione delle ultime parole dell'articolo: « anche quando la sentenza di condanna non sia passata in giudi-

cato. » Almeno crede che si dovrebbero sopprimere le parole « la sentenza di » e dire semplicemente la condanna.

GIANTURCO giudica insufficienti le soppressioni proposte dall'onorevole Spirito.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, avrebbe preferito l'articolo del disegno ministeriale a quello della Commissione, non crede l'articolo della Commissione contrario al Codice, ad ogni modo lascia la Commissione giudice della convenienza di mantenere quest'articolo.

NOCITO, relatore, non crede che si possa fare la questione dell'applicabilità dell'articolo 1970 del Codice civile perchè con questa legge si crea un *jus novum*. Non gli sembrano superflue le ultime parole dell'articolo.

Dice poi al ministro che la Commissione non tiene nè all'articolo 2 nè a tutta la legge e se il ministro tentenna ritirerà l'articolo.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, crede che di fronte alle opposizioni sorte contro l'articolo 2° sia conveniente ritirarlo.

NOCITO, relatore, ritira l'articolo 2°.

OMODEI parla sull'articolo 3°, crede che bisogna chiarire se per spese di estradizione s'intendano anche le spese di trasporto. Si associa all'emendamento soppressivo dell'onorevole Piccolo-Cupani.

MONTI combatte l'ultima parte dell'articolo, che riguarda il pagamento delle multe o delle ammende.

PICCOLO-CUPANI svolge il seguente emendamento « sopprimere le parole: *alle spese di estradizione, ed...* »

Crede che in stretto diritto le spese di estradizione non siano spese di giustizia, ma piuttosto spese inerenti all'adempimento di certi alti doveri dello Stato.

Intendendo per spese di giustizia quelle che s'impiegano per la estradizione, bisognerebbe calcolare come tali quelle pel mantenimento dei carabinieri e della magistratura.

SANTINI svolge la seguente aggiunta:

« L'ipoteca legale sui beni degli imputati o dei condannati *per somma determinata* si estende al pagamento delle multe ed ammende ».

Dopo la nuova dizione dell'articolo formulata dalla Commissione e accettata dal Ministero, crede di poter ritirare la detta aggiunta associandosi a quanto hanno detto sull'articolo gli onorevoli Omodei e Piccolo-Cupani.

GIANOLIO crede che con l'ipoteca legale si possano assicurare anche le spese di estradizione, al contrario stima soverchia garenzia per lo Stato l'ipoteca per assicurare il pagamento delle multe e delle ammende.

PICCOLO-CUPANI insiste nel suo emendamento, giacchè crede che la fuga all'estero del giudicabile non costituisca un altro reato.

NOCITO, relatore, non accetta l'emendamento dell'onorevole Piccolo-Cupani, perchè le spese di estradizione non vanno comprese nelle spese generali dell'amministrazione giudiziaria.

Per la estradizione ci vuole spesso un giudizio speciale, al quale si sottomette il giudicabile, e di questo giudizio che si fa all'estero paga ogni volta le spese il Governo nazionale.

Spesso l'estradizione costa allo Stato 40 o 50 mila lire, di maniera che frequentemente per non spendere questa somma si rinuncia a perseguitare i rei, specialmente se si rifugiano in America, dove la estradizione costa assai.

Trova giusto che quando un giudicabile scappa all'estero siano anche poste a suo carico le spese per rimpatriarlo.

Cita la legislazione francese nella quale vi è una disposizione analoga.

PICCOLO-CUPANI ritira il suo emendamento purchè nell'articolo si dica: « alle spese del giudizio d'estradizione », anzichè semplicemente « alle spese d'estradizione ».

NOCITO, relatore, non può modificare l'articolo e prega anche l'onorevole Gianolio di non insistere nella sua proposta.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, si associa alle conclusioni del relatore.

PICCOLI-CUPANI ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE mette ai voti l'art. 3° così come è proposto dalla Commissione.

(È approvato).

MUSSI svolge il seguente emendamento all'art. 4:

« *Dopo le parole* a cura del pubblico ministero *aggiungere* nei limiti di somma e ecc. »

Crede che la legge abbia uno scopo finanziario e stima opportuno porre un limite alle ipoteche, che i regi procuratori possono accendere.

Senza questo limite si possono mettere subito sotto ipoteca tutti i beni del giudicabile.

VISCHI darà il suo voto contrario alla legge principalmente per quest'articolo.

Ha sempre paura di dare facoltà sconfinate al potere esecutivo ed in questo caso si dànno facoltà veramente sconfinate, perchè nessun limite si pone al diritto di accendere ipoteche.

È necessario intanto lasciare sempre un margine al giudicabile per provvedere alla sua difesa.

SANTINI, svolge il seguente emendamento all'art. 4:

« L'iscrizione sarà presa a cura del Pubblico Ministero, *e modificata immediatamente agli interessati*, nelle forme che saranno stabilite da apposito regolamento. »

Desidererebbe poi che fossero determinate le forme per accendere le ipoteche.

NOCITO, relatore, crede che l'art. 4 sia un semplice articolo dichiarativo e che non dia nessun nuovo potere al Ministero, perciò in nome della Commissione lo mantiene tale e quale è. I diritti delle parti e degli imputati contro un'ipoteca esuberante sono garantiti dall'art. 5.

VISCHI. L'onorevole relatore ha detto che l'articolo potrebbe essere anche soppresso, ma in questo modo si sopprime poco a poco tutta la legge.

Dimostra poi come l'art. 5 non rimedi agli inconvenienti, che produce l'art. 4.

PICCOLI-CUPANI sostiene la soppressione dell'art. 4 dimostrando che contiene una disposizione, che potrebbe essere compresa nel regolamento.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, propone che l'art. 4 sia fuso col 5 sopprimendo le parole « nelle forme che saranno stabilite d'apposito regolamento. »

SANTINI non crede che questa fusione possa farsi, perchè vi sono altri emendamenti all'art. 5 che debbono essere discussi.

CHIMIRRI, ministro di grazia e giustizia, dice che per ora l'art. 4 resta autonomo con la soppressione dell'ultimo comma, che ha già esposto.

SANTINI ritira il suo emendamento convertendolo in una raccomandazione.

MUSSI ritira il suo emendamento.

(È approvato l'art. 4 colla soppressione dell'ultima parte proposta dal ministro ed accettata dalla Commissione).

SANTINI svolge il seguente emendamento all'art. 5:

« Contro l'iscrizione dell'ipoteca, o l'ammontare della medesima, potrà essere fatto ricorso, dagl'interessati *o dai loro procuratori o difensori in carta libera e senza spese* al tribunale penale, che provvederà in Camera di Consiglio, e che potrà anche ordinare la cancellazione nel caso che, nei modi di legge, sarà data idonea cauzione. »

Sostiene che se non si accetta il suo emendamento, non solo gli imputati, ma anche la parte civile e lo Stato soffriranno troppe spese.

PARPAGLIA svolge il seguente emendamento:

« È consentita alla Camera di Consiglio la facoltà, d'ufficio o ad istanza della parte, di cancellare totalmente o parzialmente l'iscrizione, se è necessario perchè l'imputato possa provvedere ai mezzi di difesa. »

Dimostra come sia urgente non togliere agli imputati i mezzi di difesa, che verrebbero menomati dalla presente legge.

OMODEI chiede che si chiarisca il concetto espresso nell'articolo, per il quale si concede all'imputato di liberarsi dall'ipoteca mediante cauzione.

CHIMIRRI, ministro guardasigilli, fa osservare all'onorevole Parpaglia come gl'interessi della difesa dell'imputato siano nella legge già abbastanza garantiti; all'onorevole Omodei fa osservare che l'articolo è abbastanza chiaro intorno ai diritti di liberarsi dall'ipoteca con una cauzione; ed assicura l'onorevole Santini, che è negli intendimenti del Governo che i reclami degli interessati siano fatti in carta libera.

PARPAGLIA replica sostenendo che si limitano i mezzi della difesa se si accetta l'articolo così come è proposto dalla Commissione.

SANTINI domanda al ministro dichiarazioni più esplicite ed anche che si accetti il suo emendamento.

NOCITO, relatore, crede che nel regolamento si possa aggiungere qualche dichiarazione esplicativa per il caso contemplato dall'onorevole Parpaglia.

Fa osservare poi all'onor. Santini che ci è già nella legge un'espressione, che salvaguarda le parti e gl'imputati dall'obbligo di usare carta da bollo.

SANTINI non crede che nella legge sia chiarito il concetto espresso dall'onorevole relatore e presenterà apposito emendamento all'articolo 7.

PRESIDENTE dice che, poichè l'onor. Parpaglia ha ritirato il suo emendamento, mette a partito l'art. 5.

(È approvato ed è pure approvata la fusione degli articoli 4 e 5).

MORELLI parla sull'art. 6 che è così concepito:

« Cessano gli effetti dell'ipoteca, ed a cura del Pubblico Ministero l'iscrizione sarà immediatamente cancellata nel caso che il mandato di cattura sia revocato, o l'arresto dichiarato nullo, od il processo abbia avuto termine con sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere, o con ordinanza di non luogo a procedere per insufficienza d'indizii per inesistenza di reato, ovvero s'a stata dichiarata estinta l'azione penale, salvo alla parte danneggiata il chiedere il mantenimento dell'ipoteca a garanzia del risarcimento dei danni ».

Propone che sieno soppresse le parole: salvo alla parte danneggiata il chiedere il mantenimento della ipoteca a garanzia del risarcimento dei danni », e spera che ministro e Commissione accetteranno quest'emendamento che è pur proposto dall'onorevole Piccolo-Cupani.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE rimanda a domani il seguito della discussione.

Presentazione di domande d'interrogazione.

PRESIDENTE annuncia le seguenti domande d'interrogazione:

« I sottoscritti desiderano interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione sui criteri seguiti nella distribuzione dei sussidi agli asili infantili, e sul diniego opposto alla domanda degli asili infantili di Napoli.

« Gianturco, Falconi ».

« Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sui frequenti ed eccessivi ritardi nel servizio ferroviario della rete Mediterranea.

« Siacci ».

Dice che saranno poste all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 6,40.

REGIO ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

ADUNANZA DEL 14 GENNAIO 1892

Presidenza del comm. Serafino Biffi, *vice-presidente.*

L'adunanza è aperta al tocco dal vice-presidente M. E. Biffi.

Approvato il verbale dell'ultima adunanza, letto dal segretario Strambio, si annunziano gli omaggi pervenuti al Corpo accademico.

Il prof. Angelo Scarenzio, insegnante di dermosifilografia alla Università di Pavia, legge intorno al triennio di prova del regolamento 29 marzo 1888 sulla profilassi e sulla cura delle malattie sifilitiche e sulla prostituzione nel dispensario celtico di Pavia.

In due antecedenti letture il prof. Scarenzio aveva fatto rilevare come le malattie veneree in genere, e le sifilitiche in ispecie, presentassero un continuo incremento dopo la attuazione di quel regolamento; deve ora constatare come dopo un triennio il male abbia quasi assunto il grado di pubblica calamità. Non solo però gli ammalati, quasi tutti maschi, crebbero in numero, da 166 che furono nel primo anno, a 203 nel secondo ed a 363 nel terzo, ma quello che più impressiona si è che l'aumento si fa specialmente nelle forme infettanti, che intaccano cioè in generale l'organismo e che trasmettono la sifilide anche per la via fatale della generazione; coi dati statistici alla mano, il prof. Scarenzio dimostra che se la media percentuale delle forme infettanti, in confronto delle altre veneree fu di 9,2 nel primo anno di esercizio del dispensario, saliva a 17,7 nel secondo ed a 18 nel terzo ed a riguardo della sifilide congenita si riferisce ai dati, in parte già pubblicati, dal dott. Achille Titomanlio del brefotrofio di Napoli, d'onde risulta che se gli esposti nati sifilitici presentavano nel 1887 in rapporto agli immuni una percentuale di 4,12, questa oscillava fra 4,09 e 3,82 negli anni 1888-1889, per crescere rapidamente a 5,22 nel 1890 e 5,46 nel primo semestre del 1891.

Accenna il riferente come la lamentata diffusione del contagio non siasi limitata alla classe degli accorsi al dispensario, ma bensì ai benestanti, non che a corpi speciali, quali l'esercito di terra e la marina, e si felicita come il Governo, stretto dalla evidenza dei fatti, abbia al 27 ottobre u. s. emanato un nuovo regolamento dal quale egli si aspetta un gran bene; perocchè con esso si ristabiliscono le visite obbligatorie alle meretrici, sia che vadano in consorzio o siano isolate; si sottopone la scelta dei medici curanti alla approvazione del Consiglio provinciale sanitario; si passa alla cura coercitiva quando le ammalate non diano sicura garanzia di poterla debitamente fare a domicilio, e si mantengono i dispensari celtici.

Conchiude però, che si otterrebbe al certo di più se venisse invigilata maggiormente, che non s'intende di fare, la prostituzione clandestina e fosse assicurata, non alle sole meretrici, ma a tutti gli ammalati indistintamente o colpiti da male venereo, la pronta accettazione negli spedali, non vedendosi una ragione per la quale il micidiale contagio abbia in confronto degli altri ad avere un trattamento più mite, quasi di favore.

Il S. C. avv. Pietro Manfredi legge la prima parte della sua memoria *sulla cooperazione nelle leggi patrie.* Le leggi italiane che si occupano della cooperazione sono, oltre al Codice di commercio, le leggi speciali seguenti: Leggi di bollo art. 16 n. 8 e 68, di registro art. 148 n. 3. Legge 11 agosto 1870 art. 5. Legge sulla contabilità di Stato, art. 29, modificato dalla legge 11 luglio 1889 e relativo regolamento 23 agosto 1890. Regolamento sulle istituzioni di beneficenza art. 55.

Il primo si limita a descrivere la forma della società cooperativa prendendo a modello le Banche popolari, sicchè ne plasma un tipo che ha le forme di società anonima con la particolarità del capitale variabile, dell'essere le azioni sempre nominative e di valore non superiore a L. 100; del non avere il socio facoltà di possederne per più che L 5000, nè diritto a più che un voto, qualunque sia il numero d'azioni da lui possedute; dall'essere la Società tenuta a depositare ogni trimestre in Tribunale l'elenco dei soci — se ne ha — in nome collettivo e ad assumere il titolo di *cooperativa.* Gli atti costitutivi delle società cooperative si fanno senza spese.

Le leggi speciali, invece, distinguono cooperative da cooperativa o ne danno più o meno esattamente i caratteri.

Così la legge 11 agosto 1870 impone che la cooperativa di consumo distribuisca i generi di cui fa commercio senza scopo di lucro; le leggi di bollo e registro vogliono che le cooperative sieno rette colle discipline della mutabilità; la legge di contabilità esige che sieno formate di operai e distribuiscano gli utili per i soci che hanno contribuito a formarli in ragione dei loro salari.

Le cooperative che abbiano i requisiti indicati in ciascuna di quelle leggi godono: per la prima, de l'esenzione dalla tassa di minuta vendita; per le leggi di bollo e registro, dell'esenzione da questa tassa per i primi cinque anni di vita e finchè il capitale loro abbia raggiunto le 30 mila lire; per la legge di contabilità possono assumere appalti d'opere o forniture pubbliche a condizioni di favore.

Tale essendo l'ambiente legislativo, le cooperative sorsero in ogni classe di persone; nelle forme legali più diverse, quantunque prevalentemente a responsabilità limitata: per gli scopi più svariati. E furono accompagnate dal pubblico favore a fatti e più a parole, sì da destare gelosia e recriminazioni e provocare un movimento di reazione.

Così il questionario per le riforme al Codice di commercio domanda se sia il caso di far esaminare dal tribunale se siano veramente cooperative, se si devono escludere dalle cooperative le Società che fanno operazioni coi terzi.

A ben risolvere le questioni è necessario, avanti ogni cosa, distinguere due specie di cooperazione. V'ha cooperative svariate e fiorentissime, il cui scopo è unicamente e prevalentemente la soppressione degli intermediari, sostituendoli coll'impresa collettiva nell'interesse del consumatore. È il tipo inglese che in fondo prepara all'avvenimento dell'industria esercita nell'interesse delle collettività secondo gli ideali socialistici.

Vi sono invece molte cooperative che si stan paghe di portar sollievo alle miserie odierne del lavoratore senza guardare all'avvenire. Fondano piccoli magazzini di consumo che vendono al prezzo di costo, aprono minuscole officine, magari per dar lavoro ai disoccupati, magari senza macchine per impiegare la mano d'opera. E queste son più direttamente combattute dai socialisti, che ad essi rimproverano di sviare l'operaio dai loro intenti. La legge col disciplinare le cooperative deve farsi carico di queste differenze se vuol riuscir veramente utile.

Il S. C. dottor Fiorani presenta un apparecchio da lui ideato, che serve come mezzo contentivo per le fratture sia semplici, sia complicate, della gamba, e come apparecchio ad estensione permanente per l'arto inferiore.

È composto di due pezzi principali. Il primo consta di due rotaie mantenute parallele da due traversini.

All'estremità inferiore di questo pezzo havvi una carrucola tenuta da due aste di ferro.

Su questo primo pezzo scorre il secondo che è formato da una doccia modellata con certa grazia sulle curve della gamba, la quale è munita di suola, e tiene sotto di sè fisse due assi colle relative ruote.

Sulla parte inferiore della suola avvi poco più su del calcagno un anello.

Adagiato l'arto nella doccia, e fissatolo con opportuna fasciatura, può scorrere sulle rotaie, permettendo senza alcun danno che il malato possa alquanto muoversi nel senso da su in giù, il che in determinate circostanze riesce per lui di un grande sollievo.

Quando si voglia attivare la trazione non si ha che fissare una corda all'anello, e dopo averla fatta scorrere sulla carrucola, appendervi dei pesi.

Dei quali, con questo apparecchio, pochi basteranno ad ottenere la voluta estensione, essendo con la doccia-carro scemato assai l'attrito che ordinariamente l'arto fa col letto.

Il S. C. dott. Antigono Raggi legge sopra *un fenomeno di intolleranza di origine suggestiva-automatica.* — Espone il caso di un alienato, in cui si manifestava un senso di molestia intollerabile per determinate percezioni ed ascrive questo fatto ad una fase di opposizione che talora si forma per quelle percezioni che, ripetendosi, prendono forma di vere suggestioni. Se l'imitazione senza contrasto esprime l'adattamento facile dei centri positivi alle esigenze della suggestione, la fase di opposizione da cui può essere preceduta, sta in rapporto collo sforzo sostenuto dai centri suddetti contro la intromissione di elementi suggestivi poco omogenei; sforzo che può trasparire nel campo emozionale ed organico, in forma di inquietudine ed anche di molestia fisica evidente.

Il M. E. prof. Leopoldo Maggi legge: *La sutura endomesognatica alla superficie facciale degli intermascellari nel semnopithecus entellus.* — L'autore, dopo aver accennato all'importanza anatomica del caso da lui trovato, giacchè questa sutura non era stata osservata, prima di lui, nel *semnopithecus entellus* (scimia catarrina), aggiunge che per la sua posizione, vale a dire alla superficie facciale degli intermascellari, essa è ritenuta ancora piuttosto rara tanto nell'uomo quanto negli altri mammiferi.

Perciò, indicata l'età dell'individuo, nel cui teschio riscontrò la detta sutura, rilevate le suture manifeste e scomparse di questo stesso teschio, notata la mancanza della sutura endomesognatica sinistra, l'autore passa alla descrizione della sutura endomesognatica destra alla superficie facciale degli intermascellari (endognate e mesognate) destre del *semnopithecus entellus* appartenente al Museo d'anatomia comparata della R. Università di Pavia; ricordando da ultimo, come coincidenza di casi, che questa sutura era pure molto manifesta, ma soltanto alla volta palatina, nel teschio di giovane Chimpanzè (*Troglodites niger, juv*), di cui ha parlato nella sua nota del 2 luglio 1891, dal titolo: *i mesognati asinchiti nei giovani antropoidi.*

Si presenta per la stampa nei *Rendiconti* la nota del signor avv. Luigi Ferrarini: *La forma degli atti giuridici*, ammessa col voto della Sezione competente.

Quindi si passa alla trattazione di affari interni.

La seduta è levata alle ore 3 pom.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 5. — Il *Weekly Star* pubblicherà, domenica, un articolo di Gladstone che fa la storia della questione operaia, dichiara che i contadini inglesi debbono avere gli stessi vantaggi agricoli dei contadini del Continente, e si pronuncia a favore della creazione della piccola proprietà ed alla formazione di Consigli parocchiali.

MADRID, 5. — La voce che il Re sia malato è infondata. La salute del Re e della Regina-Reggente è buona.

LISBONA, 5. — Il presidente del Consiglio dichiarò davanti alla Commissione del bilancio che il Governo ha intenzione di sostituire una Legazione alla sua Ambasciata presso il Vaticano.

LUCERNA, 5. — Il ministro Constans è partito stamane, alle ore nove, per Milano.

NEW-YORK, 5. — Il *New-York Herald* annunzia che un ciclone, il quale imperversa attualmente a Terranova, raggiungerà la Francia e l'Inghilterra fra domenica e martedì.

NAPOLI, 5. — Stamane ebbero luogo i funerali del colonnello Spelta, morto ieri.

Vi assisterono il Principe di Napoli, cinque generali e tutti gli ufficiali della guarnigione.

Un reggimento di bersaglieri ed un battaglione del 2° reggimento di fanteria, con bandiera e musica, accompagnava il feretro.

BERLINO, 5. — L'ambasciatore d'Italia, conte De Launay, ha passato una notte migliore.

MADRID, 6. — L'ambasciatore d'Italia, marchese Maffei, diede, ieri sera un pranzo in onore del nuovo ambasciatore francese.

V'intervennero il ministro degli esteri, Duca di Tetuan, ed altre notabilità diplomatiche.

La direzione generale delle dogane ha comunicato le sue istruzioni alle dogane della Penisola, informandole d'ordine del ministro delle finanze che i trattati di commercio con la Svezia e Norvegia, l'Italia, l'Austria Ungheria e la Svizzera furono prorogati fino al 30 giugno prossimo.

Alle merci dei detti Stati sarà applicato il dazio stabilito dai trattati rispettivi, eccetto che per le acquavite e gli *alcools*, che pagheranno i dazi della nuova tariffa.

COLONIA, 6. — La *Koelnische Zeitung* riferisce che nei circoli di Corte si dice che la figlia primogenita dello Czar, Xenia, è fidanzata al Granduca Alessandro Michaelovitch.

Il fidanzamento si fece in forma intima nella Famiglia imperiale.

Le nozze però saranno ritardate, sia per il lutto della Famiglia imperiale che per la grande giovinezza della fidanzata.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 5 febbraio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0|0 1.a grida	1 genn 92	—	—		— —	93,42 1/2 45 47 1/2	57 1/2)	— —
RENDITA 5 0|0 2.a grida		—	—	93,35 37 1/2 40	93 38 1/4			— —
detta (piccolo taglio)	»	—	—	93,45	— —			— —
detta 3 0|0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —
detta 3 0|0 2.a grida	»	—	—		— —			57 50
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			101 —
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			94 —
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			99 75
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			101 —
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» 4 0|0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			430 —
» 4 0|0 2.a, 3.a, 4.a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			420 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			461 —
» » » Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500		— —			477 —
» » » » » 4 1|2 0|0	»	500	500		— —			483 50
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —	646 646 1/2 647		— —
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			495 —
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 92	1000	750		— —			1305 —
» » Romana	»	1000	1000		— —	1011		— —
» » Generale	1 luglio 91	500	350		— —	321 22 22 1/2 23 23	1/2 24 1/4 24 1/2 25)	— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			300 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			35 —
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			540 —
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			450 —
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 92	500	400		— —	387 392		— —
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			45 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 91	500	500		— —	789 98 99 99 1/2		— —
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —			1145 —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —	228		— —
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	206 1/2 07 07 1/2 08	10 10 1/2 11)	— —
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			85 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			235 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	115		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			305 —
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			190 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem. 91	250	250		— —			212 —
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			60 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —	152,50		— —
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			235 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			200 —
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	1 genn. 92	500	500		— —			436 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			400 —
» » 4 0|0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0|0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Rendita Austriaca 4 0|0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

4 febbraio 1892.

Consolidato 5 0|0 . . . L. 93 651
Consolidato 5 0|0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 91 481
Consolidato 3 0|0 nominale . . . » 57 666
Consolidato 3 0|0 senza cedola, nominale . . . » 56 380

B. TANLONGO, Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	102 —
	Parigi	Cheques	— —	— —	102 80
3	Londra	90 giorni	— —	25 72	— —
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi . . . } 26 Febbraio
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 27 »
Liquidazione . . . 29 »

Sconto di Banca 5 1|2 0|0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: PIERO COSTA.

Visto: Il Deputato di Borsa: MOISÈ MODIGLIANI.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1892.

Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo
Rendita 5 0|0	92 70	Az. Banco di Roma	300 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0|0	57 50	» Banca Tiberina	35 —	» » Navig. Gen. Italiana	300 —
Obbl. Beni Eccles.	94 —	» » Ind. e Com.	600 —	» » Metallurgica Italiana	240 —
Prest. Rotschild 5 0|0	101 —	» » » Certif.	470 —	» » della Piccola Borsa	212 —
Ob. città di Roma 4 0|0	425 —	» Soc. Cred. Mobil.	330 —	» » Caoutchouc	65 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	458 —	» » » Merid.	47 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —	» » Gas stampigl.	800 —	» » Risanamen.	160 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1|2 0|0	485 —	» » Acqua Marcia st.	1150 —	» » Fondiar. incendi	85 —
Az. Fer Meridionali	645 —	» » Condot. d'ac.	225 —	» » Fond. Vita	230 —
» » Mediterranee	490 —	» » Gen Illumin.	240 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0|0	405 —
» » » certif.	480 —	» » Tramway Om.	116 —	» » » 4 0|0	170 —
» Banca Nazionale	1300 —	» » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	290 —
» » Romana	1015 —	» » Molini e Magaz. Gen.	85 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	242 —
» » Generale	315 —	» » Immobiliare	210 —		
		» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	— —		

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.